

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
L'ASSESSORE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana.

Visto l'art. 34 della legge regionale 06.05.1981, n. 96.

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recanti norme comuni per il mercato interno del gas naturale, recepito dal legislatore regionale con l'art. 67 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 2.

Visto il D.M. 22 dicembre 2000 recante "Individuazione della Rete nazionale gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 164/2000".

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e la l.r. n. 10/91 e ss.mm.ii. recanti disposizioni sulla procedura di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche e integrazioni, reso applicabile nella Regione Siciliana con l'art. 36 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 marzo 2003, n. 7, in seguito denominato "Testo Unico".

Visti gli artt. 52 bis, 52 ter, 52 quater, e 52 quinquies e 52 sexies del D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, recante norme integrative del "Testo Unico".

Considerato che l'opera, compresa nella rete regionale dei gasdotti (ex art. 9 D. lgs 164/2000) dovrà essere realizzata al fine di sostituire un tratto dell'esistente metanodotto "Lippone-Marsala DN 125 (5)" realizzato negli anni '60. La condotta in esercizio, infatti, risulta posata in aree interessate da fenomeni di soliflusso che, unitamente alle coltivazioni agricole intensive ed alle conseguenti attività di aratura hanno provocato la progressiva diminuzione della copertura sotto gli standard di sicurezza previsti. L'opera in progetto, consentirà quindi di prevenire un'ulteriore diminuzione della copertura, nonché di limitare gli emergenti oneri manutentivi straordinari legati oltre ai periodici controlli integrativi anche agli eventuali ripristini della protezione passiva. Il rifacimento del suddetto tratto segue il rifacimento del primo tratto completato nell'anno 2007.

Visto che la costruzione del gasdotto riveste carattere di particolare urgenza in quanto la mancata costruzione nei tempi previsti non permette-rebbe di trasportare i volumi di gas incrementali previsti e di miglio-rare la flessibilità del sistema di trasporto, con negative ripercussioni sul mercato civile ed industriale del gas;

Visto il Decreto D.D.G. n. 183/D.R.U. dell'08 luglio 2013 con il quale l'Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica - Servizio 2 - Sicilia Occidentale-Affari urbanistici della Provincia di Trapani ha autorizzato, in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune di Mazara del Vallo (TP), ai sensi dell'art. 7 della L. R. 65/81, la realizzazione del metanodotto "Rifacimento 2° Tratto metanodotto Marsala - Lippone" DN 150 (6") DP 75 bar e "Variante Allacciamento ENIMED" DN 100 (4") DP 75 bar, nonché disposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001.

Visto l'atto di adesione del 20 novembre 2013 di Snam Rete Gas S.p.A. al protocollo di legalità stipulato in data 23.05.2011 tra la Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell' Energia e dei Servizi di PP.UU., il Ministero dell'Interno, le Prefetture delle Province Siciliane e la Confindustria Sicilia.

Visto il D.A. n. 77 del 5 marzo 2014, con il quale l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha riconosciuto la conformità urbanistica nonché la disposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità del metanodotto

denominato: "Rifacimento 2° Tratto metanodotto Marsala – Lippone" DN 150 (6") DP 75 bar e "Variante Allacciamento ENIMED" DN 100 (4") DP 75 bar.

Vista l'istanza datata 19 maggio 2014 corredata della necessaria documentazione con la quale la Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del Testo Unico per i terreni in comune di Mazara del Vallo in provincia di Trapani rispettivamente:

- a) – l'asservimento di aree, indicate in colore rosso tratteggiato nell'allegato piano particellare, di proprietà delle ditte di cui all'annesso elenco;
- b) – l'occupazione temporanea, per la migliore esecuzione dei lavori, delle aree indicate in colore verde nell'allegato piano particellare, di proprietà delle ditte di cui all'annesso elenco.

Considerato che ai sensi dell'art. 22 del Testo Unico, qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, il decreto definitivo d'asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base della determinazione dell'indennità di servitù, senza particolari indagini o formalità.

Rilevata la regolarità della procedura.

DECRETA

Art. 1 – Sono disposti a favore della Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in Piazza S.Barbara,7 20097 San Donato Milanese (MI), partita IVA 10238291008, ai sensi del D.P.R. n.327 e s.m.i., l'asservimento e l'occupazione temporanea di strisce di terreni, in comune di Mazara del Vallo, provincia di Trapani, interessate dal tracciato del metanodotto denominato: "Rifacimento 2° Tratto metanodotto Marsala – Lippone" DN 150 (6") DP 75 bar e "Variante Allacciamento ENIMED" DN 100 (4") DP 75 bar, meglio evidenziate nell'allegato piano particellare con colore rosso tratteggiato per l'asservimento e con colore verde per l'occupazione temporanea, di proprietà delle ditte di cui all'annesso elenco.

Art. 2- L'asservimento, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte della Snam Rete Gas S.p.A. gli adempimenti di cui ai successivi artt. 5 e 6, prevede quanto segue:

a)- lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1 (uno), misurata al momento della posa, di una tubazione trasportante idrocarburi nonché dei cavi accessori per le reti tecnologiche;

b)- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

c)- la costruzione di manufatti accessori fuori terra, con relativi accessi da strada di collegamento alla viabilità esistente, da realizzarsi e mantenersi a cura della Snam Rete Gas S.p.A. come previsto nel piano particellare allegato in scala 1:2.000;

d)- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse a distanza inferiore a metri 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

e)- la facoltà di Snam Rete Gas S.p.A. ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;

f)- l'inamovibilità di tubazioni, manufatti, apparecchiature e opere sussidiarie relativi al gasdotto di cui in premessa e la loro proprietà in capo alla Snam Rete Gas S.p.A. che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;

g)- il diritto della Snam Rete Gas S.p.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;

h)- la determinazione di volta in volta ed a lavori ultimati e la liquidazione, a chi di ragione, per i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto;

i)- il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

l)- la permanenza a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Art. 3 – Le indennità provvisorie, per l'asservimento e l'occupazione temporanea enunciate nel precedente art.1, da corrispondere agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'art.

22 e conformemente all'art.44 ed all'art.52 octies del Testo Unico, nella misura stabilita nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 4 – Il presente provvedimento, per quanto necessario, sarà registrato e trascritto senza indugio, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., presso i competenti uffici e sarà inoltre pubblicato dalla stessa Società, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Art. 5- Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla notifica del presente decreto, alle ditte proprietarie, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei beni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati.

Art. 6 – Gli incaricati dalla Snam Rete Gas S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, compilandone lo stato di consistenza anche in assenza dei proprietari invitati, in quest'ultimo caso con la presenza di due testimoni che non siano dipendenti della Snam Rete Gas S.p.A.

Art. 7- La Ditta proprietaria dei terreni asserviti, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare a questa Amministrazione (Dipartimento Regionale dell'Energia Servizio 8° Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia- Via Ugo La Malfa n,101 - 90146 Palermo) e per conoscenza alla Snam Rete Gas S.p.A. (Zona Industriale Via VIII Strada n.8- 95121 Catania), con dichiarazione irrevocabile, l'accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea; questa stessa Amministrazione, ricevuta dalla proprietà la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento e di occupazione temporanea, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, imporrà alla Snam Rete Gas S.p.A. di provvedere al pagamento delle stesse nel termine di 60 giorni; decorso tale termine alla Ditta proprietaria saranno dovuti gli interessi legali.

Art. 8- Decorso 30 giorni dall'immissione in possesso, in caso di rifiuto o silenzio, le indennità provvisorie di asservimento e occupazione temporanea saranno invece depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione alla Snam Rete Gas S.p.A.

Entro lo stesso termine stabilito per l'accettazione, il proprietario che non condivide l'indennità provvisoria di servitù proposta con il presente atto può:

- a) produrre a questa Amministrazione istanza per la nomina di tecnici, ai sensi dell'art. 21 e 22 del Testo Unico, designandone uno di sua fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto eventualmente nominato dal Presidente del Tribunale Civile, determinino l'indennità definitiva di servitù;
- b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso questa Amministrazione provvederà a determinare l'indennità definitiva di servitù tramite la Commissione Provinciale competente.

In caso di non condivisione della determinazione dell'indennità definitiva, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalità previste dall'art. 54 del Testo Unico.

Art. 9 – Al fine della realizzazione del metanodotto, sulle aree evidenziate in colore verde nel piano particellare allegato, si autorizza la Snam Rete Gas S.p.A. , a procedere all'occupazione degli immobili, di cui al precedente art. 1, per un periodo di mesi dodici a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Art. 10 – Per lo stesso periodo di mesi dodici, sarà dovuta alla ditta proprietaria degli immobili da occupare descritti all'art.1, anche la relativa indennità riportata nel corrispondente elenco di cui al piano particellare allegato.

Art. 11 - Qualora il proprietario dei terreni da occupare non condivide la relativa proposta di indennità, entro i trenta giorni successivi all'immissione in possesso potrà avanzare istanza a questa Amministrazione per la definitiva determinazione dell'indennità di occupazione che sarà stabilita tramite la Commissione Provinciale competente; contro quest'ultima determinazione il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima nei termini e con le modalità dell'art. 54 del Testo Unico.

Art. 12 – Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso gerarchico al Presidente della Regione Siciliana. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso gerarchico al Presidente della Regione Siciliana.

Art. 13- Restano confermate a carico della Società tutte le clausole, condizioni e prescrizioni stabilite e contenute nei provvedimenti e nei pareri ottenuti dagli Enti preposti, nonché l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 14 – Il Prefetto della Provincia di Agrigento è incaricato, su richiesta della Snam Rete Gas S.p.A. di dare esecuzione al presente provvedimento, anche con l'intervento delle forze pubbliche, ove occorra.

Palermo, li 30 LUG, 2014

Il Dirigente Responsabile dell'U.O. 8.3
(Dr. Ing. Leonardo Davi)

Il Dirigente Responsabile del Servizio 8°
(Dr. Ing. Salvatore Giorlando)

VISTO IL DIRIGENTE GENERALE
(Dr. Ing. Pietro Lo Monaco)

L'ASSESSORE
(Dr. Salvatore Calleri)

